

DETERMINAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE INSORGENTI DA RETTIFICHE TARDIVE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI CONGUAGLIO ANNUALE PER L'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA E PRELEVATA NEL CORSO DELL'ANNO 2007

**Articolo 1**  
*Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03) e all'articolo 1 dell'Allegato A della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito:deliberazione n. 111/06), come successivamente integrate e modificate, nonché le seguenti definizioni:

- **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il settore elettrico;
- **Fatturazione di conguaglio** è la fatturazione di conguaglio delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento operata da Terna in esito al presente provvedimento sulla base dei dati comunicati dalle imprese distributrici antecedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento;
- **Prezzo medio dell'energia prelevata nell'anno 2007** è, per ciascuna area di riferimento, il prezzo medio di cui al comma 6.3 della deliberazione n. 118/03, così come determinato per la fatturazione di conguaglio dell'anno 2007;
- **Rettifica tardiva** è la rettifica di un dato di misura di energia elettrica relativo all'anno 2007 non già oggetto della fatturazione di conguaglio;
- **Utente del dispacciamento interessato** è l'utente del dispacciamento titolare di un punto di dispacciamento in immissione o prelievo cui si riferisce una rettifica tardiva;

0-0-0

- **TIT** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato;
- **TIV** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato.

**Articolo 2**  
*Oggetto*

2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità di determinazione e l'attribuzione delle partite di energia elettrica e le relative partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche tardive relative al conguaglio annuale per

l'energia elettrica immessa e prelevata nel corso dell'anno 2007 dagli utenti del dispacciamento.

### **Articolo 3**

#### *Rettifica tardiva di una misurazione oraria*

- 3.1 In seguito all'individuazione di una rettifica tardiva relativa a un dato di misura di un punto di immissione o prelievo trattato orario, compresi i punti di prelievo inclusi nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico, Terna procede alla determinazione del valore corretto dell'energia immessa o prelevata dall'utente di dispacciamento interessato.
- 3.2 Terna determina il saldo dei corrispettivi di dispacciamento di competenza del solo utente di dispacciamento interessato utilizzando i corrispettivi unitari di dispacciamento determinati per la fatturazione di conguaglio e l'energia elettrica corrispondente alla rettifica di cui al comma 3.1, determinata come differenza tra l'energia elettrica oggetto della fatturazione di conguaglio e quella risultante dalla medesima rettifica.
- 3.3 Nel caso in cui il saldo dei corrispettivi di dispacciamento determinato ai sensi del comma 3.2 risulti negativo, l'utente del dispacciamento interessato paga un corrispettivo pari al prodotto tra il 95% di detto saldo e un coefficiente determinato dalla formula seguente:

$$k_1 = (0,95)^{\frac{n}{12}}$$

Dove  $n$  è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione e la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

- 3.4 Nel caso in cui il saldo dei corrispettivi di dispacciamento determinato ai sensi del comma 3.2 risulti positivo, l'utente del dispacciamento interessato riceve un corrispettivo pari al prodotto tra detto saldo e un coefficiente posto pari alla formula seguente:

$$k_2 = 1 + 0,03 \times \frac{n}{12}$$

Dove  $n$  è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione e la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

- 3.5 Il saldo dei corrispettivi di dispacciamento di competenza dell'Acquirente Unico ai sensi del comma 3.2 concorre alla determinazione delle partite di conguaglio fra Acquirente Unico e esercenti la maggior tutela successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio del *load profiling* di cui all'articolo 13 sexsies del TIV relative all'anno in cui è stata individuata la rettifica.

#### **Articolo 4**

##### *Rettifica tardiva del prelievo di un punto non trattato orario*

- 4.1 In seguito all'individuazione di una rettifica tardiva relativa al prelievo effettivo di un punto non trattato orario non incluso nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico, Terna procede alla determinazione del valore corretto dell'energia complessivamente prelevata, dall'utente del dispacciamento interessato nell'anno 2007.
- 4.2 Terna determina il saldo energia elettrica 2007 di competenza dell'utente del dispacciamento interessato utilizzando il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nell'anno solare 2007 nell'area di riferimento cui la rettifica si riferisce e l'energia elettrica corrispondente alla rettifica di cui al comma 4.1, determinata come differenza tra l'energia elettrica oggetto della fatturazione di conguaglio e quella risultante dalla medesima rettifica.
- 4.3 Nel caso in cui il saldo energia elettrica determinato ai sensi del comma 4.2 risulti negativo, l'utente del dispacciamento interessato paga un corrispettivo pari al prodotto tra il 95% di detto saldo e un coefficiente determinato dalla formula seguente:

$$k_1 = (0,95)^{\frac{n}{12}}$$

dove  $n$  è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione e la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

- 4.4 Nel caso in cui il saldo energia elettrica determinato ai sensi del comma 4.2 risulti positivo, l'utente del dispacciamento interessato riceve un corrispettivo pari al prodotto tra detto saldo e un coefficiente posto pari a:

$$k_2 = 1 + 0,03 \times \frac{n}{12}$$

dove  $n$  è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione e la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

- 4.5 Il saldo energia 2007 di competenza dell'Acquirente Unico è pari al saldo energia elettrica 2007 di competenza dell'utente del dispacciamento interessato, cambiato di segno.
- 4.6 Entro il 15 luglio di ciascun anno Terna, al fine del conguaglio delta perdite di cui all'Articolo 6, versa alla Cassa se positivo e riceve dalla Cassa se negativo il saldo energia elettrica 2007 di competenza dell'Acquirente Unico, dovuto a tutte le rettifiche tardive di cui al comma 4.1 comunicate a Terna dalle imprese distributrici entro il 20 aprile del medesimo anno.

#### **Articolo 5**

##### *Rettifica tardiva del prelievo residuo di area*

- 5.1 In seguito all'individuazione di una rettifica tardiva del prelievo residuo di area, anche a fronte di una rettifica tardiva di una misurazione oraria di cui al comma 3.1, Terna:

- a) ai fini della determinazione delle partite economiche di cui alla deliberazione n. 118/03, non modifica il valore del prelievo residuo di area determinato per la fatturazione di conguaglio;
  - b) determina il saldo convenzionale PRA 2007 di cui al comma 5.2.
- 5.2 Il saldo convenzionale PRA 2007 è pari al prodotto fra:
- a) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nell'anno solare 2007, nell'area di riferimento cui la rettifica si riferisce;
  - b) la differenza tra il prelievo residuo di area così come determinato per la fatturazione di conguaglio e quello risultante dalla medesima rettifica;
- 5.3 Entro il 15 luglio di ciascun anno, Terna versa alla Cassa se positivo e riceve dalla Cassa se negativo il saldo convenzionale PRA 2007 di cui al comma 5.2 relativo a tutte le rettifiche al prelievo residuo di area di cui al comma 5.1 comunicate a Terna dalle imprese distributrici entro il 20 aprile del medesimo anno.

## **Articolo 6**

### *Conguaglio delta perdite*

- 6.1 A seguito di rettifiche tardive del prelievo residuo di area e del prelievo di un punto non trattato orario, la Cassa ripartisce fra le varie imprese distributrici il saldo convenzionale delta perdite 2007 complessivo di ciascuna area di riferimento di cui al comma 6.2.
- 6.2 Il saldo convenzionale delta perdite 2007 complessivo di ciascuna area di riferimento è pari alla somma del:
- a) saldo convenzionale PRA 2007 di cui al comma 5.2 relativo all'area di riferimento;
  - b) saldo energia elettrica 2007 di competenza dell'Acquirente Unico di cui al comma 4.5 relativo all'area di riferimento.
- 6.3 Il saldo convenzionale delta perdite 2007 di competenza di ciascuna impresa distributtrice sottesa è pari al prodotto del prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nell'anno 2007 nell'area di riferimento cui l'impresa distributtrice appartiene per la somma de:
- a) l'energia elettrica corrispondente alle rettifiche tardive di cui al comma 3.1 relative ai punti di prelievo trattati orari localizzati nel proprio ambito territoriale, determinata come differenza tra l'energia elettrica oggetto della fatturazione di conguaglio e quella risultante dalla medesima rettifica, cambiata di segno;
  - b) l'energia elettrica corrispondente alle rettifiche tardive di cui al comma 4.1 relative ai punti non trattati orari non inclusi nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico localizzati nel proprio ambito territoriale, determinata come differenza tra l'energia elettrica oggetto della fatturazione di conguaglio e quella risultante dalla medesima rettifica, cambiata di segno;

- c) l'energia elettrica corrispondente alle rettifiche tardive di cui al comma 3.1 relative ai punti di immissione trattati orari localizzati nel proprio ambito territoriale, determinata come differenza tra l'energia elettrica oggetto della fatturazione di conguaglio e quella risultante dalla medesima rettifica;
- 6.4 Il saldo convenzionale delta perdite 2007 di competenza di ciascuna impresa distributrice di riferimento è pari alla differenza fra:
- a) il saldo convenzionale delta perdite 2007 complessivo relativo all'area di riferimento;
  - b) la somma dei saldi convenzionali delta perdite 2007 di competenza di ciascuna impresa distributrice sottesa appartenente all'area di riferimento.
- 6.5 Entro il 30 novembre di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice versa alla Cassa se negativo e riceve dalla Cassa se positivo il saldo convenzionale delta perdite 2007 di propria competenza.

### **Articolo 7**

#### *Obblighi informativi*

- 7.1 Entro la fine di ciascun mese a partire da aprile 2009 Terna invia all'Autorità un'informativa riguardante tutte le rettifiche tardive e le relative partite economiche determinate ai sensi del presente provvedimento.
- 7.2 L'informativa di cui al comma 7.1 comprende una analisi dell'impatto di ciascuna rettifica tardiva individuata sulla quantificazione delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi.
- 7.3 Entro il 30 settembre di ciascun anno, Terna e ciascuna impresa distributrice sottesa comunicano alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento, le informazioni necessarie alla determinazione del saldo convenzionale delta perdite 2007 di competenza di ciascuna impresa distributrice.

### **Articolo 8**

#### *Disposizioni finali*

- 8.1 I saldi derivanti dall'applicazione del conguaglio delta perdite di cui all'Articolo 6 sono posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'Articolo 70 del TIT.